

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 09/619: Delibera di indirizzo in tema di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi riguardanti una pluralità di settori.(rel. Pitruzzella) (Pos. 36289)

(Seduta del 14 dicembre 2009)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di indirizzo**:

**LA COMMISSIONE**

all'esito di un ampio dibattito, esaminata la proposta del Presidente, adotta all'unanimità la seguente delibera

**PREMESSO**

che il tema dell'individuazione della disciplina applicabile agli scioperi generali, o comunque riguardanti una pluralità di settori è da tempo all'attenzione della Commissione;

che, con delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, la Commissione ha formulato indirizzi interpretativi in tema di adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi riguardanti la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato proclamati da una o più confederazioni;

che nella citata delibera, con particolare riferimento alla rarefazione oggettiva, la Commissione ha stabilito che, nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, si deve ritenere applicabile l'intervallo intercorrente tra le date di effettuazione degli scioperi, "senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione di quello precedente", riservandosi "di valutare... se il mancato rispetto dell'intervallo minimo possa in concreto impedire l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive";

che, con delibera del 30 aprile 2004, ad integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, la Commissione ha altresì previsto che, "nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso proclamati sia prima che dopo, si fa riferimento all'intervallo minimo" tra le date di effettuazione, precisando che "detto intervallo minimo sia di dieci giorni";

che, con delibera del 28 giugno 2005, la Commissione ha formulato ulteriori indirizzi interpretativi in relazione alle proclamazioni di sciopero riguardanti una

pluralità di settori, o a quelle coinvolgenti tutte le categorie con riferimento ad ambiti territoriali limitati;

che nella predetta delibera la Commissione ha stabilito che, ai fini della rarefazione, si deve fare riferimento “alla disciplina prevista espressamente per i singoli settori”, precisando che “ai fini dell’individuazione dello sciopero proclamato per primo si faccia costante riferimento alla data della originaria proclamazione”;

che, con delibera del 12 giugno 2008 in tema di scioperi riguardanti alcune o tutte le componenti del settore dei trasporti, la Commissione ha stabilito che “trova applicazione la regola dell’intervallo fra effettuazione ed effettuazione e non anche quella fra effettuazione e proclamazione”.

### **CONSIDERATO**

che la Commissione, nell’affrontare il problema dell’individuazione della disciplina applicabile allo sciopero riguardante la generalità dei lavoratori pubblici e privati, ha ritenuto, per un verso, di non poterlo considerare estraneo alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e, per altro verso, di dover tenere conto delle peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali di detta forma di sciopero;

che, con l’adozione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 e successive integrazioni, la Commissione, introducendo una particolare disciplina della rarefazione oggettiva con riferimento agli scioperi riguardanti tutti i lavoratori pubblici e privati, ha perseguito un duplice obiettivo:

- consentire l’effettuazione dello sciopero generale che risulterebbe sostanzialmente impedita dalla operatività delle regole di rarefazione vigenti nei singoli settori;

- non precludere a sindacati non proclamanti lo sciopero generale o, comunque, portatori di istanze di categoria la proclamazione di scioperi di ambito minore fino alla effettuazione dello sciopero generale;

che i problemi ora ricordati sono stati evitati con riferimento agli scioperi riguardanti la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato con l’adozione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 e successive integrazioni, mentre sono stati riscontrati nell’esperienza applicativa successiva alla delibera del 28 giugno 2005 in occasione degli scioperi riguardanti una pluralità di settori o di quelli coinvolgenti diverse categorie di lavoratori con riferimento ad ambiti territoriali limitati;

che, peraltro, la prassi finora seguita con riferimento alle diverse varianti di scioperi intercategoriale ha fatto emergere notevoli difficoltà in sede attuativa, atteso che la simultanea operatività delle regole di rarefazione oggettiva previste dalle regolamentazioni vigenti nei singoli settori richiede operazioni interpretative particolarmente complesse;

che, pertanto, le stesse valutazioni operate dalla Commissione con riferimento agli scioperi riguardanti la generalità dei lavoratori pubblici e privati sono riferibili anche alle altre tipologie di scioperi intersettoriali sopra ricordate;

che la finalità del contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati perseguita dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. appare adeguatamente realizzata con la previsione di una regola di intervallo oggettivo compatibile con le esigenze anzidette.

### **DELIBERA**

di ritenere applicabile anche alle altre tipologie di scioperi riguardanti una pluralità di settori un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore proclamati sia prima che dopo;

di riservarsi eventuali valutazioni sulle peculiarità del caso concreto e sul possibile impatto delle astensioni collettive sulla erogazione del servizio.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente delibera sul sito internet della Commissione.